

06920-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Andrea Gentili  
Luca Semeraro  
Gianni F. Reynaud

ACR  
Sent. n. sez. 3860  
UP - 12/12/2018  
R.G.N. 38873/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da  
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di Appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso  
uditi per il ricorrente l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26 febbraio 2018 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 3 marzo 2015 del Tribunale di Brindisi, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena complessivamente inflitta ad (omissis) , nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. (omissis) , per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, stante l'omesso versamento dell'Iva dovuta in relazione all'anno d'imposta 2010.



2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge stante la mancata considerazione dell'insussistenza dell'elemento psicologico, atteso che non erano state in alcun modo valutate le particolarità della fattispecie, laddove – a fronte del mancato pagamento delle fatture da parte della (omissis), abitualmente fornita dalla società del ricorrente – quest'ultima, costretta ad assicurare la continuità aziendale della (omissis) come disposto dal commissario straordinario, non era stata in grado di pagare l'Iva sulle fatture emesse. Detta omissione era stata quindi dovuta ad una situazione particolare, in quanto non era stata conseguenza di una libera scelta, mentre la Corte territoriale non aveva inteso valorizzare la fattispecie peculiare.

2.2. Col secondo motivo è stata censurata violazione e falsa applicazione dell'art. 45 cod. pen., attesa la mancata considerazione dell'esimente della forza maggiore nonostante i comportamenti posti in essere (richiesta di rateazione del debito e pagamento integrale dell'imposta e delle sanzioni), ed in forza della stessa continuità aziendale richiesta dal commissario straordinario della (omissis).

2.3. Col terzo motivo è stata censurata la mancata considerazione del motivo di gravame relativo alla richiesta sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In relazione al proposto ricorso, ed in via del tutto assorbente, la Corte ricorda che sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967).

Ciò posto, in sede di appello, come correttamente riportato nella motivazione del provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente aveva rappresentato l'esistenza del peculiare stato di crisi derivante dal crac (omissis), con le conseguenti forzate sospensioni di pagamento e quindi il difetto dell'elemento psicologico anche in ragione della crisi generale, nonché l'avvenuto

ravvedimento operoso a seguito del concordato piano di ammortamento del debito tributario con l'amministrazione fiscale. Sì che infine venivano lamentate sia l'eccessività della pena che la mancata sospensione condizionale.

4.1.1. In proposito, la sentenza impugnata – dopo avere premesso che l'impugnazione non appariva fondata nel merito - si è in primo luogo dilungata, mutata l'impostazione grafica della decisione, sull'illustrazione della fattispecie di cui all'art. 10-ter cit., poi ha ricordato che l'appellante aveva scelto di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ed infine ha richiamato i principi in tema di elemento psicologico, sottolineando l'irrilevanza della crisi di liquidità del soggetto tenuto al pagamento fiscale. Oltre a ciò sono stati riportati ampi stralci di Sez. 3, n. 8352 del 25/02/2015, con successivi richiami alla norma di cui all'art. 649 cod. proc. pen.. Mentre infine la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscere con valutazione di prevalenza le già concesse attenuanti generiche, invero disattendendo la richiesta di sospensione condizionale.

4.1.2. In definitiva, quindi, ed anche a tacere dalla ricordata differenza grafica, da un lato è stato allegato un irrilevante passaggio argomentativo sulla norma di cui all'art. 649 cit., che non faceva invece parte delle censure d'appello, e dall'altro in effetti vi è stata la sola risposta in ordine alla mitigazione del trattamento sanzionatorio ed al rigetto del chiesto beneficio della pena sospesa.

Nulla invece è stato dedotto in relazione alla peculiarità della vicenda, alle necessità di fare fronte alle commesse (omissis) (a fronte anche delle urgenze rappresentate dalle figure pubbliche di riferimento della procedura concorsuale) ed al conseguente ulteriore indebitamento. Sì che, in buona sostanza, è venuta meno la risposta alle questioni decisive agitate col gravame, del quale l'imputato s. è nuovamente doluto in questa sede.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.


#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.


Così deciso in Roma il 12/12/2018

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente  
Gastone Andreatza



Il Presidente  
Gastone Andreatza

